

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO  
U. S. P. U. R.

---

associata alla "International Association of University Professors & Lecturers"

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Firenze, 07 Febbraio 2011

Ai Membri della Giunta USPUR

Ai Presidenti di Sezione USPUR

Loro Sedi

Cari Colleghi,

con la presente torno sul problema dell'età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari, per fare una precisazione sull'interpretazione del comma 17 dell'articolo unico della legge Moratti (Legge 230 del 4 Novembre 2005, in vigore dal 20 Novembre 2005).

La precisazione su come intendere detto comma in maniera più rispondente allo spirito della legge mi è pervenuta dal collega prof. Salvatore Raimondi.

Il comma 17 dispone che *"il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 503"*.

L'art. 16 appena richiamato dispone che è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Dalla lettura delle disposizioni richiamate si deduce che l'inserimento nel comma 17 della frase "ivi compreso il biennio opzionale" si è reso necessario perché, in sua mancanza, i professori che avessero richiesto di utilizzare il biennio opzionale sarebbero andati in pensione a 72 anni (70 anni come limite di età per il collocamento a riposo, più il biennio opzionale).

# UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

## U. S. P. U. R.

---

associata alla "International Association of University Professors & Lecturers"

### IL SEGRETARIO NAZIONALE

Si può pertanto affermare che la legge Moratti, con la normativa del comma 17, dispone che l'età di collocamento a riposo per i docenti universitari è di 70 anni: di conseguenza i professori che optano per il regime di cui al comma 17, in applicazione del comma 19 della stessa legge, andranno in pensione a 70 anni.

Quanto sopra è pienamente confermato dalla sentenza del TAR Campania SEZ. II (n. 915 del 15/02/2010) e da due sentenze del TAR Lombardia SEZ. I (n. 5295 del 2009 Reg. Sen. e n. 46/2010 Reg. Sen.). Dalla lettura della sentenza n. 5295/2009 si ricava che il nostro Ministero si era pronunciato negativamente (cioè limite massimo di 68 anni per l'età di pensionamento), con nota del 14/10/2008.

Si precisa che l'opzione di cui al comma 19 è esercitabile in qualunque momento.

Si riporta, in allegato, una sintesi della normativa su "Età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari", che sostituisce l'analogo documento inviatovi in data 15/01/2011.

I professori che vengono collocati in pensione a 68 anni pur avendo esercitata l'opzione di cui al già menzionato comma 19 potranno, ovviamente, presentare ricorso al TAR di competenza.

Prego i Presidenti di sezione USPUR di voler ritrasmettere lettera e allegato ai propri soci.

Cordiali saluti.

Antonino Liberatore